

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

COMPETENCE INDUSTRY MANUFACTURING 4.0 S.C.AR.L., C.F. 12039730010, con sede in Torino 10135 - Corso Settembrini 178, rappresentato in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Enrico Pisino (nel seguito indicato come "CIM4.0"),

e

Confindustria Piemonte, C.F. 80082290018, con sede in via Vincenzo Vela 23 - Torino, rappresentata in persona del Direttore Arch. Paolo Balistreri domiciliato per la presente carica presso la sede della Associazione (nel seguito indicata come "Confindustria Piemonte"),

CIM4.0 e Confindustria Piemonte nel seguito anche indicate singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

Premesse¹

- a. CIM4.0 è un Centro di Competenza riconosciuto e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che conta tra i propri soci il Politecnico di Torino, l'Università di Torino e 23 aziende di primaria importanza;
- b. CIM4.0 svolge attività di orientamento, di maturazione tecnologica e finalizzazione, di innovazione e formazione
- c. La sede principale di CIM4.0, presso la quale sono attualmente svolte le attività di orientamento e formazione, anche attraverso l'utilizzo di linee pilota, è a Torino;
- d. Confindustria Piemonte è una Associazione rappresentativa, apertiva e senza scopo di lucro, che unisce su base volontaria le imprese manifatturiere e di servizi che operano nel territorio piemontese. Tra gli obiettivi dell'associazione vi è quello di contribuire allo sviluppo della società civile attraverso la diffusione della cultura di impresa;
- e. Confindustria Piemonte con il suo sistema di Associazioni Territoriali rappresenta circa 5.500 aziende, con oltre 265.000 addetti e opera nell'obiettivo della sviluppo del proprio tessuto produttivo e del territorio e dell'economia della Regione, anche collaborando con le diverse organizzazioni economiche, politiche e sociali; tutela le attività delle imprese associate sul piano

¹ Le premesse sono da ritenersi parte sostanziale dell'accordo e devono essere completate e integrate riportando, di volta in volta, ogni informazione utile a supportare le motivazioni, le finalità ed il più ampio inquadramento giuridico e sostanziale dell'accordo.

economico e per tutti gli aspetti aventi rilievo nell'attività regionale, promuove iniziative specifiche per affrontare, sotto il profilo conoscitivo ed operativo, la soluzione di problemi con caratteristiche generali o relativi a problematiche di settore o di area;

- f. in questo ambito, la formazione professionale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico rappresentano temi prioritari per lo sviluppo economico del territorio piemontese;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue

Art.1 -SCOPO DELLA COLLABORAZIONE

CIM4.0 e Confindustria Piemonte intendono collaborare ed implementare azioni comuni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Diffusione della cultura 4.0 alle PMI e sensibilizzazione all'innovazione delle Imprese Manifatturiere: attività congiunte sul territorio volte a sensibilizzare le imprese del territorio regionale sulle opportunità esistenti in ambito 4.0, rappresentazione dei contenuti tecnici proposti da CIM 4.0 e indirizzamento al corretto settore tecnico di specializzazione del CIM 4.0 attraverso la raccolta dei dati di base e l'analisi delle richieste;
- orientamento alle imprese del territorio regionale attraverso l'erogazione del servizio di Digital Readiness Assessment volto a supportare le aziende nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico. Il servizio viene erogato attraverso il Digital Innovazion Hub Piemonte;
- Costituzione di hub regionale del CIM4.0 nelle sedi di imprese aderenti al Competence Center o di partner del territorio, che operando nel perimetro delle attività del CIM4.0 e utilizzando le attuali e future risorse disponibili, rendano disponibili alle imprese attività dimostrative, servizi di testing e di formazione;
- definizione di costi di accesso vantaggiosi ai servizi di CIM 4.0 da parte delle imprese associate al sistema Confindustria in Piemonte;
- nell'ambito della formazione alle imprese, CIM 4.0 mette a disposizione delle imprese associate al sistema Confindustria in Piemonte i corsi ad un costo economicamente più vantaggioso rispetto alle condizioni di mercato;

- Copertura Regionale: coinvolgimento di tutti i distretti industriali piemontesi
- Trasferimento tecnologico intersettoriali e interaziendali

Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

Art. 2 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

I servizi puntuali e il cronoprogramma saranno definiti tramite apposite convenzioni.

Art. 3 - SPESE

Nell'ambito delle azioni svolte in collaborazione, di norma ogni Parte sosterrà le proprie spese di pertinenza; qualora una Parte conferisca all'altra Parte un incarico specifico di collaborazione, in conformità a quanto previsto dalle normative, le prestazioni rese saranno remunerate al solo costo sostenuto senza alcuna richiesta di compensi aggiuntivi. Il calcolo del suddetto costo avverrà, considerando la retribuzione lorda dei collaboratori e le eventuali spese effettivamente sostenute in relazione all'incarico di collaborazione.

Art. 4 - DURATA

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023 e s'intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo, salvo modifiche o recesso proposte da Confindustria Piemonte e/o da CIM 4.0 da comunicarsi in forma scritta entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 5 – RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti;
 - b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
 - c. ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d. a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e. a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
 - a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

- c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Art. 6 – TRATTAMENTO DATI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - Il Data Protection Officer per CIM4.0 è Enrico Pisino
 - Il Data Protection Officer per Confindustria Piemonte è Isabella Antonetto
6. Le Parti si autorizzano reciprocamente a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali notizie riguardanti il presente accordo

Art. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 30 giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.
3. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b. Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto;
4. La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

Art. 8 – LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo è definita amichevolmente tra le Parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione dell'accordo, è il **foro di Torino**.

Torino, 05/07/2022

PER CIM4.0

L'AMMINISTRATORE DELEGATO


COMPETENCE INDUSTRY
MANUFACTURING S.P.A. S.C.A.R.L.
CORSO SETTEMBRINI 178
10135 TORINO
P.IVA 12039730010

PER CONFINDUSTRIA PIEMONTE

IL SEGRETARIO GENERALE


CONFINDUSTRIA PIEMONTE
Via Vincenzo Vela, 23
10128 TORINO

Pur essendo le clausole del presente accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Riservatezza), 7 (Recesso e risoluzione) e 8 (Legge applicabile e Controversie).

PER CIM4.0

L'AMMINISTRATORE DELEGATO


COMPETENCE INDUSTRY
MANUFACTURING S.P.A. S.C.A.R.L.
CORSO SETTEMBRINI 178
10135 TORINO
P.IVA 12039730010

PER CONFINDUSTRIA PIEMONTE

IL SEGRETARIO GENERALE


CONFINDUSTRIA PIEMONTE
Via Vincenzo Vela, 23
10128 TORINO